

## SICUREZZA DEL LAVORO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO: SVILUPPI RECENTI

(Marco Lai, Centro Studi Cisl/Università di Firenze)

### 1. Il principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”

Particolare attenzione meritano le problematiche attinenti al contenuto del dovere di sicurezza in relazione all'evoluzione tecnologica. Ai sensi dell'art.2087 c.c. *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*.

Il riferimento alla *tecnica* impegna il datore di lavoro a rapportarsi alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso scientifico e tecnologico. E' questo il principio della *“massima sicurezza tecnologicamente possibile”*, desumibile anche da altre norme della legislazione tecnica<sup>1</sup>, che più di ogni altro caratterizza il modello italiano di prevenzione<sup>2</sup> e che trova conferma nella legislazione di derivazione comunitaria<sup>3</sup>.

Come insegna da tempo la Cass., la sicurezza non va subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva<sup>4</sup> e il datore di lavoro è tenuto ad allineare il proprio assetto produttivo e organizzativo ai risultati raggiunti dal progresso scientifico e tecnologico.

Consequente è l'obbligo di *“aggiornamento scientifico”* sugli sviluppi della tecnica e sulle scoperte circa gli aspetti rischiosi del lavoro a carico del datore di lavoro, il quale può eventualmente far ricorso ad esperti<sup>5</sup>.

Il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile è stato utilizzato per dare contenuto alle disposizioni di carattere generico e indeterminato della legislazione antinfortunistica e di igiene del lavoro.

<sup>1</sup> Cfr. artt 21 e 24, d.p.r. n.303/1956 e art.354, d.p.r. n.547/1955.

<sup>2</sup> Cfr. sul punto da ultimo, G.NATULLO, *Principi generali della prevenzione e “confini” dell'obbligo di sicurezza*, in *Ambiente e sicurezza del lavoro* (a cura di M.RUSCIANO e G.NATULLO), Commentario di Diritto del lavoro diretto da F.CARINCI, vol.VIII, Torino, 2007, pp.85 ss; cfr. anche, tra gli altri, R.GUARINIELLO, *Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale*, in *Riv.giur.lav.*,2001, pp.530 ss, e già ID., *Se il lavoro uccide*, Torino, 1985, pp.103 ss; G.G.BALANDI, *Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro:l'art.9 dello Statuto*, in *Lav.dir.*, 1990, pp.219 ss e ID., *Il contenuto dell'obbligo di sicurezza*, in AA.VV., *L'obbligazione di sicurezza*, in *Quad.dir.lav.rel.ind.*, Torino, 1994, pp.79 ss, il quale optando per la coesistenza del principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile con quello della massima sicurezza ragionevolmente praticabile, individua prioritariamente nella contrattazione collettiva lo strumento di specificazione sul piano concreto del principio in questione. In giurisprudenza, tra le altre, Cass.pen.,3 novembre 1998, in causa Mazzer, in *ISL*, 1999, p.94; Cass.pen., 22 settembre 1999, in c. Barbotto Beraud, in *ISL*,1999, p.655; Cass. pen., 30 ottobre 1999, in c. Giannitrapani, in *Dpl*, 2000, p.706. Per l'esatta portata del principio in esame nelle direttive comunitarie ,cfr.in particolare J.PARICIO TOVAR, *Sicurezza sul lavoro* ,in A.BAYLOS GRAU, B.CARUSO, M.D'ANTONA,S.SCIARRA (a cura di), *Dizionario di Diritto del lavoro comunitario*, Bologna, 1996, pp.578 ss.; G.ARRIGO, *Il diritto del lavoro dell'Unione europea*,II, Milano, 2001,in particolare pp.172 ss.

<sup>3</sup> In tal senso, tra gli altri, L.GALANTINO, *Il contenuto dell'obbligo di sicurezza*, in L.GALANTINO (a cura di), *La sicurezza del lavoro*, Milano, 1996, pp.24-25; R.ROMEI, *Il campo di applicazione del d.lgs.n.626 del 1994 e i soggetti (artt.1,2,3)*, in L.MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza, Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997, p.64.

<sup>4</sup> Cfr. già Cass. pen., 9 gennaio 1984, in c.Gorla ed altre citate.

<sup>5</sup> Cfr. tra le altre, Cass.pen. 5 ottobre 1999, in c.Angele, in *FI*, 2000, II,c. 264, con nota di R.GUARINIELLO, e già Cass. pen., 20 ottobre 1981, in c.Valsecchi.

Una decisa svolta sul punto in esame è stata offerta, come noto, dalla Corte cost., con sent. 25 luglio 1996, n.312<sup>6</sup>. Il giudice di merito aveva ritenuto che l'eccessiva genericità del principio contenuto nell'art.41, 1° comma, del d.lgs.n.277/1991 (che impone al datore di lavoro di ridurre al minimo, "in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte") potesse configurare un contrasto con l'art.25, 2° comma, Cost., relativo alla necessaria determinatezza delle previsioni della legge penale.

Secondo la Corte la sola via per evitare la violazione della Costituzione è quella di fornire, in sede applicativa, una lettura tale da restringere, in modo considerevole, la discrezionalità dell'interprete. «E il modo per restringere, nel caso in esame, la discrezionalità dell'interprete è ritenere che, là dove parla di misure «concretamente attuabili», il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive. Ed è in questa direzione che dovrà, di volta in volta, essere indirizzato l'accertamento del giudice: ci si dovrà chiedere non tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli standard di produzione industriale, o specificamente prescritta».

Il mutamento rispetto al passato è evidente e di rilievo. Il riferimento sembra essere infatti non più la sicurezza massima possibile ma quanto generalmente acquisito e praticato sul piano delle misure tecniche, organizzative e procedurali, nei diversi settori produttivi.

Anche dopo la decisione della Corte cost. il dibattito di dottrina e giurisprudenza sul punto non può dirsi certamente esaurito<sup>7</sup>.

Le critiche si sono appuntate in particolare sull'ambiguità dei termini utilizzati (cosa si intende per "standard di sicurezza"? A quale ambito riferirsi per considerare una misura "generalmente praticata o acquisita"?) e soprattutto sulla necessità di non scoraggiare la diffusione di tecnologie prevenzionali migliorative rispetto allo *standard* medio<sup>8</sup>.

Peraltro la stessa dottrina che si è espressa in termini critici sulla decisione in esame, prendendo spunto da un brano conclusivo della sentenza, ritiene che la soluzione indicata dalla Corte cost. imponga all'imprenditore "non la ricerca di tecnologie ancor più avanzate rispetto a

<sup>6</sup> Pubblicata, tra l'altro, in *DPL*, 1996, pp.3171 ss.

<sup>7</sup> In senso favorevole alla decisione della Corte, A.VALLEBONA, *Sicurezza del lavoro e certezza del diritto: finalmente scende in campo la Corte Costituzionale*, in *Mass.giur.lav.*, 1996, pp.829-830; A.BRIGNONE, *Certezza del diritto e sicurezza del lavoro*, in *DPL*, 1996, pp.3277 ss. Sul punto cfr. anche le ulteriori considerazioni di L.SPAGNUOLO VIGORITA, *Rilievi in tema di responsabilità del datore di lavoro*, nota a Trib. Milano, 7 settembre 1996, in *Orient.giur.lav.*, 1996, pp.849 ss. e di L. MONTUSCHI, *L'incerto cammino della sicurezza del lavoro fra esigenze di tutela, onerosità e disordine normativo*, in *Riv.giur.lav.*, 2001, p.508, secondo il quale il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, impegnerebbe il datore di lavoro a "ridurre al minimo i rischi ambientali secondo un criterio di "ragionevolezza" e di prudenza, non liberamente o soggettivamente interpretato, bensì individuato tenendo conto degli standard di sicurezza diffusi e condivisi nel settore nel quale opera l'impresa". In senso critico nei confronti della sentenza n.312/96, R.GUARINIELLO, *Il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile*, in *ISL*, 1997, pp.339 ss ed ID., *Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale*, cit., pp.532-533; V.MARINO, *La minimizzazione del rischio sui luoghi di lavoro nell'interpretazione della Corte Costituzionale*, nota a Corte cost. 25 luglio 1996, n.312, in *Riv.it.dir.lav.*, 1997, pp.21 ss; G.NATULLO, *La "massima sicurezza tecnologica"*, in *DPL*, 1997, pp.815 ss.

<sup>8</sup> Cfr. in particolare R.GUARINIELLO, *Il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile*, cit., pp.341-342 e ID., *Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale*, cit.. Rileva V.MARINO, *La minimizzazione del rischio sui luoghi di lavoro cit...*, pp.30-31, "...per paradosso: individuato dalla scienza un costoso meccanismo, sistema o strumento di protezione, basta che nessun imprenditore lo adotti, perché non diventi mai patrimonio comune della branca produttiva interessata, e dunque – in definitiva--perché non diventi mai applicazione standard, generalmente praticata". Mette in evidenza, quale ulteriore effetto negativo della decisione della Corte, quello di una sconfessione di fatto delle istanze partecipative sottese al d.lgs.n.626/1994, in virtù del prevedibile aumento della conflittualità sui luoghi di lavoro, G.NATULLO, *La "massima sicurezza tecnologica"*, cit., p.818.

quelle disponibili sul mercato, bensì la realizzazione delle tecnologie già esistenti”<sup>9</sup>, raccordandosi dunque con quella accolta dalla Cassazione che rende obbligatorie le misure fornite dalla “migliore tecnologia disponibile” ovvero dalle “tecnologie esistenti”.

La Cassazione d’altro lato, anche dopo la sentenza della Corte cost.n.312/96, ha avuto modo di ribadire l’orientamento precedente<sup>10</sup> e non sono mancate interpretazioni volte a delimitare la portata della decisione con esclusivo riguardo alle misure organizzative e procedurali e non invece in relazione alle misure tecniche<sup>11</sup>.

Il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile trova peraltro esplicito riconoscimento in molte disposizioni del d.lgs. n.626, sia nella parte prima, nell’ambito delle misure generali di tutela, là dove si prevede “l’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo” (art.3, 1° comma, lett.b) e degli obblighi a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, i quali aggiornano “le misure di prevenzione in relazione (tra l’altro) al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione” (art.4, 5° comma, lett.b), sia nelle parti specifiche, in relazione ad esempio alla strutturazione dei posti di lavoro all’aperto (art.33, 13° comma, punto 7), all’uso delle attrezzature di lavoro(art.35, 2° comma), alla sostituzione e riduzione degli agenti cancerogeni (art.62) (cfr., da ultimo, l’art.49-sexies, sulle misure di prevenzione e protezione contro il rumore nei luoghi di lavoro, introdotto dal d.lgs. 30 maggio 2006, n.195).<sup>12</sup>

Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è ben messo in rilievo dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 15 novembre 2001, in causa n.C 49/00,<sup>13</sup> secondo la quale “i rischi professionali che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali”. D’altro lato la stessa Corte europea non ha ritenuto sufficiente il richiamo ai principi e criteri generali contenuti nell’art.2087 c.c., stante l’incertezza delle situazioni giuridiche così determinate, al fine del corretto recepimento sul piano interno della normativa comunitaria in materia<sup>14</sup>.

<sup>9</sup> “Pur se non attuate da tutte o dalla maggior parte delle aziende appartenenti al comparto industriale interessato”, in tal senso R.GUARINIELLO, *Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale*, cit., p.533.

<sup>10</sup> Cfr.,tra le più recenti, Cass.pen., 21 giugno 2006, in c. De Luca; Cass. pen. , 1°giugno 2006, in c. Frigo; Cass. pen., 25 maggio 2006, in c. Rigon e altro, tutte in *ISL*, 2006, p.566; Cass.pen., 21 dicembre 2006, in c. Laguzzi e altri, in *ISL*, 2007, p.106; Cass.pen., 29 marzo 2007, in c. Pertegato, in *ISL*, 2007, p.344.

<sup>11</sup> Cfr.,in particolare, Cass.pen., 16 maggio 1997, in c. Ministrina, in *ISL*, 1997, p.440. Per una ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza in materia cfr. P.SOPRANI, *L’obbligo del ricorso alla migliore tecnologia disponibile*, in *Ambiente & Sicurezza*, 2005, n.12, pp.85 ss.

<sup>12</sup> Possono dunque considerarsi definitivamente superati i dubbi interpretativi derivanti dall’emanazione del d.lgs.n.277/1991 che, per piombo e rumore, pareva attenuare il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile nel diverso principio della massima sicurezza “concretamente attuabile”. E ciò a sostegno dell’orientamento espresso a più riprese dalla Cassazione, secondo la quale la disciplina introdotta dal d.lgs.n.277/1991 è da ritenere non alternativa bensì rafforzativa e integrativa di quella posta dalla normativa previgente; cfr., tra le altre, Cass. pen., 11 aprile 1992, in c. Quaini e Cass. pen., 29 marzo 1995, in c.Manfredi.

<sup>13</sup> In *Riv.it.dir.lav.*, 2002, II, p.221; cfr. C.SMURAGLIA, *Sicurezza del lavoro e obblighi comunitari. I ritardi dell’Italia nell’adempimento e le vie per uscirne*,in *Riv.it.dir.lav.*,2002, I, pp.190-191.

<sup>14</sup>Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 aprile 2003, in causa C-65, di condanna del nostro Paese per la mancata adozione di disposizioni atte a recepire nell’ordinamento interno taluni requisiti minimi vincolanti in materia di uso delle attrezzature di lavoro, previsti dalla dir. n.89/655/Ce; cfr. L.FANTINI, *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: orientamenti giurisprudenziali*, in *Dir.rel.ind.*, 2004, p.131 ss.

## 2. Corte di Giustizia europea e massima sicurezza “ragionevolmente praticabile”

La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 14 giugno 2007, in causa C 127/05<sup>15</sup>, ha respinto il ricorso presentato dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, che avendo circoscritto l’obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro “*nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile*”, sarebbe venuto meno agli obblighi derivanti dalla direttiva “quadro” del Consiglio 12 giugno 1989, n.89/391/Ce, ed in particolare alle disposizioni di cui all’art.5, nn.1 e 4<sup>16</sup>. Il principio della “*massima sicurezza ragionevolmente praticabile*”, proprio dell’ordinamento britannico (Health and Safety at Work Act, del 1974), che consente al datore di lavoro di sottrarsi alle proprie responsabilità qualora dimostri che l’adozione di misure che garantiscono la sicurezza e la salute dei lavoratori sia manifestamente sproporzionata in termini di costi, di tempo o di difficoltà rispetto al rischio effettivo, risulterebbe dunque compatibile con la disciplina comunitaria.

A ben vedere tuttavia il ragionamento della Corte, ed in buona parte della Commissione europea ricorrente, è incentrato sul preteso contrasto del principio sopra menzionato con un presunto obbligo “*assoluto*” di sicurezza, ricavabile segnatamente dall’art.5, n.1, della direttiva n.89/391<sup>17</sup>, dal quale emergerebbe a carico del datore di lavoro una sorta di “*responsabilità oggettiva*”, a seguito di qualsiasi infortunio sopravvenuto sul luogo di lavoro.

Così rappresentata la questione, la Corte europea ha buon gioco nell’affermare che dalla norma comunitaria in esame, e dal collegato art.5, n.4, non può farsi derivare alcuna forma di responsabilità oggettiva, limitandosi essa a consacrare un “*obbligo generale di sicurezza*” “*il cui contenuto è precisato agli artt. 6-12 della direttiva 89/391 così come da numerose direttive particolari che prevedono l’adozione di misure preventive in alcuni settori produttivi specifici*” (punti 41 e 42 della sentenza). Si rinvia peraltro agli Stati membri per la determinazione delle forme di responsabilità, civile o penale, a carico del datore di lavoro.

La questione è mal posta. Occorre infatti domandarsi quale sia l’esatta portata dell’obbligo di sicurezza di matrice comunitaria desumibile dall’insieme delle previsioni contenute nella direttiva n.89/391 e se fra queste sia compreso anche il principio “alternativo” della “*massima sicurezza tecnologicamente possibile*”. Al riguardo, rispetto all’art.5, nn.1 e 4, più pertinente pare il richiamo all’art.6, nn.1 e 2, lett.e) e g) della direttiva in esame. Ai sensi in particolare della lettera e) il datore di lavoro nel mettere in atto le necessarie misure di protezione nonché di carattere organizzativo deve “*tener conto del grado di evoluzione della tecnica*”<sup>18</sup>. Si può dunque concludere che l’aggiornamento tecnico figura tra gli elementi che concorrono a determinare il contenuto dell’obbligo generale di sicurezza posto dalla normativa comunitaria.

Peraltro il 13° *considerando* della direttiva n.89/391, con valenza interpretativa degli obblighi ivi contemplati, chiaramente afferma che “*il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico*”.

Si può a questo punto ritenere ugualmente compatibile con la disciplina comunitaria il principio della “*massima sicurezza ragionevolmente praticabile*”?

<sup>15</sup> La sentenza è pubblicata, tra l’altro, in *ISL*, 2007, pp.627 ss., preceduta da un commento di A.ZINI, *Massima sicurezza e migliore prevenzione*, pp.622 ss.

<sup>16</sup> In base all’art.5, n.1 “*Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro*”; ai sensi dell’art.5, n.4 “*La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.*”

<sup>17</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>18</sup> Ai sensi poi della lett.g) il datore di lavoro deve “*programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro*”.

La stessa Corte di Giustizia europea sembra del resto lasciare aperta la strada per una “*adeguata dimostrazione*”, da parte della Commissione, del contenuto preciso dell’obbligo di sicurezza rispetto a quanto rappresentato (punti 55 e 58).

Al di là di una sempre possibile applicazione differenziata delle direttive comunitarie, che tenga conto delle specificità degli ordinamenti nazionali, troppo marcato appare il divario tra il principio della “*massima sicurezza ragionevolmente praticabile*” e quello della “*massima sicurezza tecnologicamente possibile*” per poter ritenere entrambi validi al fine del corretto recepimento della normativa comunitaria in materia.

E’ un divario sul piano teorico che ha peraltro ricadute operative di non poco conto potendo dare luogo a pratiche di concorrenza sleale.

Rimane aperta la questione del rapporto tra tutela minima e tutela ulteriore e/o specificativa (affidata principalmente ai legislatori statali e regionali). E’ di tutta evidenza che tale aspetto potrà essere affrontato solo dopo che si sia provveduto a definire con sufficiente esattezza gli standard comunitari non derogabili.

### 3. Obbligo di sicurezza e normativa tecnica

Il riconosciuto rilievo nell’ordinamento comunitario, come in quello nazionale, del principio della “*massima sicurezza tecnologicamente possibile*” non può far sottacere i margini di incertezza che la concreta applicazione di tale criterio comporta per le aziende circa le prescrizioni da osservare e le conseguenti sanzioni (penali) da evitare<sup>19</sup>.

Al riguardo viene in gioco il rapporto tra obbligo di sicurezza e normativa tecnica.

Secondo la disciplina italiana<sup>20</sup> ed europea<sup>21</sup> le c.d. “*norme di buona tecnica*”, da intendere come le specifiche tecniche emanate da determinati organismi europei, internazionali e nazionali<sup>22</sup>, sono, come noto, norme di applicazione volontaria, che non pongono di per sé precetti vincolanti<sup>23</sup>.

Il carattere non obbligatorio, anche sul versante prevenzionale, delle norme di buona tecnica, specie se esse assorbono le prescrizioni tecniche di cui a i decreti degli anni ’50, è d’altro lato opinabile, dal momento che esse vengono ad integrare la portata dei criteri contenuti nell’art.2087 cc.<sup>24</sup>.

Sul punto è da evidenziare con interesse la soluzione prospettata dal legislatore italiano fin dalla fine degli anni ’60 per le norme tecniche di sicurezza nei settori dell’elettricità e del

<sup>19</sup> Cfr. al riguardo G.NATULLO, *Principi generali della prevenzione e “confini” dell’obbligo di sicurezza*, cit.p.88.

<sup>20</sup> Cfr. la definizione contenuta nella legge 21 giugno 1986, n.317, di attuazione della direttiva n.83/189/Ce relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

<sup>21</sup> Cfr. la direttiva n.98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (in *GUCE*, 21 luglio 1998, n. L 207), relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

<sup>22</sup> Precisamente: il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo per la standardizzazione elettrotecnica (CENELEC), l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la Commissione internazionale elettrotecnica (IEC), l’Ente nazionale di unificazione (UNI), il Comitato elettronico italiano (CEI); cfr. in tal senso anche la definizione contemplata nell’art.2, comma 1, lett.r), del Titolo I, dello schema di Testo Unico, ai sensi della legge n.123/2007, presentato dal Governo alle parti sociali il 17 dicembre 2007.

<sup>23</sup> Secondo gli stessi enti normatori europei (norma congiunta CEI-UNI-CEN 45020) “*Per norma si intende un documento prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto*”; cfr. più ampiamente sul punto D.ALHAIQUE, *Le norme di “buona tecnica” o “buone prassi”*, in 2087, n.10, dicembre 2004,pp.7-8.

<sup>24</sup> Cfr. tra le altre, Cass. pen. ,29 luglio 1994, in causa Bonanni e altro e Cass. pen., 23 settembre 1999, in causa Benimeo, in *ISL*, 1999, p.711, secondo la quale “*il rispetto delle norme Uni si aggiunge a quello delle altre norme antinfortunistiche e al datore di lavoro se ne impone l’osservanza in conseguenza degli adeguamenti e rafforzamenti nella sicurezza dei lavoratori che man mano intervengono in virtù del progresso delle relative tecnologie e di raccomandazioni provenienti da organizzazioni internazionali che si richiamano a determinati standard o protocolli*”.

gas<sup>25</sup>. In tali ipotesi, oltre a stabilire un obbligo tassativo di rispetto della “*regola d’arte*” o delle “*regole tecniche*” in materia di sicurezza, il legislatore ha infatti rinviato alle “*norme tecniche*”, codificate dal CEI o dall’UNI, quale criterio di presunzione legale (relativa) di conformità ai requisiti di sicurezza<sup>26</sup>. Resta dunque pur sempre possibile l’adozione di soluzioni tecniche diverse purchè siano comunque garantiti livelli di sicurezza equivalenti o superiori rispetto a quelli assicurati da una soluzione tecnica già codificata in “norma”<sup>27</sup>.

Ferma restando la priorità accordata alle “*norme europee armonizzate*”<sup>28</sup> rispetto a quelle nazionali si pone peraltro il problema della “*equivalenza*” tra le “norme” e le “certificazioni” nazionali dei rispettivi paesi membri dell’Unione Europea<sup>29</sup>.

Un contributo significativo alla definizione ed aggiornamento degli standard di prevenzione rapportati agli specifici rischi e settori può essere fornito in primo luogo dagli organismi pubblici (si pensi ad esempio all’ISPESL), a cui il nostro ordinamento affida compiti di studio, informazione, consulenza ed assistenza in materia. Di interesse è anche la prevista istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro “*al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.*”<sup>30</sup>

Altrettanto importante, specie sul versante delle soluzioni organizzative e procedurali (cd. “*buone prassi*”) può essere il contributo delle parti sociali, anche attraverso accordi sindacali migliorativi e/o specificativi dei livelli di tutela stabiliti per legge, e soprattutto il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici ai quali la delega per il Testo Unico (legge n.123/2007, art.1, comma 2, lett.h), attribuisce un ruolo promozionale e di assistenza tecnica alle imprese<sup>31</sup>.

<sup>25</sup> Cfr. rispettivamente la legge n.186/1968 e la legge n.1083/1971; cfr. anche l’art.7, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n.46 (*Norme per la sicurezza degli impianti*), ai sensi del quale “*Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte*”

<sup>26</sup> “*Trasformare -dunque come proposto nello schema di Testo Unico della passata legislatura- prescrizioni di legge obbligatorie di prevenzione dei rischi, sanzionate penalmente, in norme volontarie “di buona tecnica” (o “buone prassi”) significa compiere il tragitto opposto a quello descritto, storicamente affermatosi e attuato a livello nazionale e internazionale: non rendere obbligatoria l’applicazione di norme tecniche con una prescrizione generale di legge...ma trasformare obblighi di legge (che non sono originati da una procedura come quella descritta per le norme tecniche) in norme volontarie*”, cfr. in tal senso D.ALHAIQUE, cit. p.8.

<sup>27</sup> Cfr. A. ODDO e G.BENEDETTI, *Regola d’arte e norme tecniche: una sentenza, molte riflessioni, tante conseguenze*, in *ISL*, 2004, pp.485 ss.

<sup>28</sup> Cfr. la definizione contenuta nell’art.3. comma 1, d.p.r. n.459/1996 (di recepimento della c.d. direttiva “macchine” n.89/392/Ce) : “*Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell’Unione europea e da quest’ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in una norma nazionale*”.

<sup>29</sup> Cfr. sul punto la sentenza del TAR del Veneto del 9 luglio 2003 (n.4041/2003) e l’ordinanza del Consiglio di Stato (n.1916/2004), del 27 aprile 2004, in un caso, risolto con l’accoglimento del ricorso da parte dell’impresa produttrice, concernente la messa in vendita sul mercato italiano di un innovativo sistema di installazione di impianti, costituito da raccordi a pressare per la giunzione di tubi convoglianti gas, certificato in Germania dal competente organismo di normalizzazione, il quale era stato sottoposto ad una richiesta di regolarizzazione alle norme vigenti in Italia per gli impianti di adduzione di gas GPL; cfr. A.ODDO e G.BENEDETTI, cit.

<sup>30</sup> Cfr. art.8, Titolo I, schema di Testo Unico, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.n) e o), legge n.123/2007.

<sup>31</sup> Cfr. al riguardo M.LAI, *Il RLS e gli organismi paritetici*, in *ISL*, 2007, pp.553 ss.